

Le informazioni obbligatorie e facoltative sugli imballaggi delle uova

Le norme in vigore impongono di riportare sull'imballaggio le seguenti **indicazioni obbligatorie**.



	Denominazione di vendita e numero di uova contenute nell'imballaggio
	Qualità (A, A "extra") e sistema di allevamento
	Categoria (peso): XL – L – M – S
	Marchio di identificazione sanitario
	Numero del centro di imballaggio (rilasciato dalla ASL competente)
	Nome del produttore
	Tempo Minimo di Conservazione (TMC), fissato in 28 giorni dalla deposizione. Secondo la normativa le uova devono essere ritirate dal commercio 7 giorni prima del TMC indicato sull'imballaggio e quindi non oltre il 21° giorno dalla deposizione. Queste uova possono essere declassate come uova di categoria B per essere reindirizzate ad altri usi industriali. Se il TMC viene riportato con la data completa di giorno, mese e anno può sostituire il numero di lotto diventando, assieme al numero di registrazione del centro imballaggio, uno dei cardini del sistema di rintracciabilità delle uova
	Sugli imballaggi può essere apposta la dicitura "extra" a condizione che sull'imballaggio venga anche indicata la data di deposizione e il termine di 9 giorni dalla data di deposizione
	Informazioni nutrizionali

Le **indicazioni facoltative** da apporre sugli imballaggi o sulle uova sono: sistema di allevamento “all’aperto” e “a terra”, tipo di alimentazione, data di deposizione e origine delle uova.